

COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 06.12.2019

OGGETTO: Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella Causa civile iscritta al nr. 1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. e il Sig. Venuto Natale c/Comune di Giardini Naxos - Recupero Spese di Causa - Approvazione schema di atto di transazione per la concessione del pagamento rateale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addi **Sei** del mese di **Dicembre** alle ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

976

r				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	v
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	···	A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni

9.4.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Pancrazio Lo Turco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione; Vista la L.R. 44/91; Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella Causa civile iscritta al nr. 1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. e il Sig. Venuto Natale c/Comune di Giardini Naxos - Recupero Spese di Causa – Approvazione schema di atto di transazione per la concessione del pagamento rateale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N (60 DEL 21. 11. 2019

Oggetto: Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella Causa Civile iscritta al n. 1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos S.r.l. e il Sig. Venuto Natale c/ Comune di Giardini Naxos – Recupero Spese di Causa – Approvazione schema di Atto di Transazione per la concessione del pagamento rateale.

SETTORE IV

ASS. ORAGO AUTOLIAGO RIZZO

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n. 56 del 11.06.2013 l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico legale all'Avv. Giuseppe Valentino per resistere alla causa civile, promossa dinanzi al Tribunale Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, dalla Società S. Antonio Naxos Srl e il Sig. Venuto Natale nei confronti del Comune di Giardini Naxos;

CHE il suesposto giudizio iscritto al n. 1158/2013 R. G. si è definito con sentenza n. 1263/2018, con la quale il Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo, ha rigettato le domande avanzate dai ricorrenti e condannato la Società S. Antonio Naxos S.r.l., nella misura del 90%, e il Sig. Venuto per il 10%, al pagamento delle spese processuali, a favore dell'Ente, quantificate in euro 47.860,86 di cui euro 45.232,72 per onorario - spese generali - Cpa ed Iva, euro 2428,17 per compensi al CTU, euro 200,00 per imposta di registro;

CONSIDERATO che nonostante l'esito della predetta Sentenza e la richiesta di questo Comune, inoltrata con nota prot. n. 19992 del 04.09.2018, sollecitata con nota prot. n. 14751del 11.07.2019, e dopo varie interlocuzioni e riscontri con la Società in questione, le parti soccombenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto;

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. n. 14949 dell'Ente in data 16.07.2019 e preso atto delle decisioni assunte durante l'incontro del 01.08.2019 nell'ufficio del Sindaco, di rateizzazione del pagamento suddetto;

RITENUTO di poter accogliere la suddetta istanza in quanto l'attivazione delle procedure di esecuzione forzata determinerebbe per l'ente un ulteriore esborso di spese per incarico legale;

VISTO l'allegato Atto Transattivo e ritenuta la competenza della Giunta Municipale ad approvare la seguente proposta;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

prendere atto della sentenza R.G. N. 1263/2018 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella causa civile iscritta al n. 1158/13 promossa dalla Società S. Antonio Naxos S.r.l. e il Sig. Venuto Natale c/Comune di Giardini Naxos;

approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato schema di transazione con il quale si stabiliscono termini e condizioni per la rateizzazione della predetta esposizione debitoria tra la Società S. Antonio Naxos ed il Comune di Giardini Naxos;

autorizzare per l'effetto il Responsabile del IV° Settore alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza dell'Ente;

stabilire, con il presente atto, che il mancato pagamento entro i termini indicati nello schema transattivo, anche di una sola rata, comporterà la revoca della rateizzazione con il contestuale avvio delle procedure legali per il recupero delle somme non corrisposte.

disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Società S. Antonio Naxos S.r.l. al Responsabile del IV e II Settore per i provvedimenti di competenza nonché all'ufficio contenzioso per l'archiviazione della pratica;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dalla Residenza Municipale, 18 novembre 2019

Il Proponente



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, composto dai signori:

1)Dott. ANTONIO NOVARA

Presidente

2)Doit.GUIDO LIBRINO

Consigliere .

3) Dott.GIOVANNI DI TRAPANI

Componente Tecnico

dei quali il secondo

relatore ed estensore, riunita in

Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1158/2013 R.G. Cont. Civ. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, posta in decisione nell'udienza collegiale del giorno 28.06:2017 e promossa in questo grado

DA

S. ANTONIO NAXOS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing Maurizio Vaccaro, con sede in Giardini Naxos, via S. Giusto Pietralunga P.IVA n. 00446010837, ed il Sig. Antonio Natale Venuto,nato a Taormina il 2 ottobre 1975 e residente in Giardini Naxos, via S. Giusto Pietralunga n. 73, c.f.:

Sentenza N. 263

Anno 2018

Reg.gen. 1158 13

Cron. N. 28

Rep.N.

In dec. ii. 28-6-13

Decisa ii. 24-3-13

Dep. II 13-6-2018

OGGETTO:

15 2010 11 150

Asun.

1

VNTNNN75R02L042J, elettivamente domiciliati in Palermo, via Sammartino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Orazio Monastero, rappresentati e difesi, per procura a margine dall'atto, dall'Avv. Alessandro Vaccaro

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, c.f.: 00343940839, in persona del Sindaco pro tempore Pancrazio Lo Turco, autorizzato a resistere in giudizio con delibera di G.M. n. 56 dell'11.6.2013, esecutiva a sensi di legge, rappresentato e difeso per procura margine dell'atto dall'Avv. Giuseppe Valentino del foro di Messina elettivamente domiciliato in Palermo, via Gen. Arimondi n. 45 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Argento

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il Ricorrente:

PIACCIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLEACQUE PUBBLICHE

 Ritenere e dichiarare che, in base ai fatti narrati, la conduttura inerrata dell'acquedotto ed il serbatoio del Comune di Giardini Naxos, meglio descritti in premessa, hanno causato ai ricorrenti i danni meglio indicati nei termini predetti;

- 2) per l'effetto e per i motivi di cui sopra, condannare il Comune resistente a risarcire alla S. Antonio Naxos S.r.I.i danni sopra menzionati e descritti nell'allegata perizia giurata di parte, stimati in E. 7.427.014,62, o diversa entità che risulterà in corso di causa, a mezzo C.T.U., oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con ogni consequenziale provvedimento di legge,
- 2) Per l'effetto e per i motivi di cui sopra, condannare il Comune resistente a risarcire al Sig. Antonio Natale Venuto i danni sopra menzionati e descritti nell'allegata perizia giurata di parte, pari ad E. 15.000,00, oltre I.V.A. e competenze tecniche, o diversa entità che risulterà in corso di causa, a mezzo C.T.U., oltre interssi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con ogni consequenziale provvedimento di legge;

Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, verificare e quantificare quanto sopra esposto e chiesto;

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Per il Resistente: COMUNE DI GIARDINI NAXOS PIACCIA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Preliminarmente, per le ragioni sopra indicate, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito da declinare in favore del Tribunale Ordinario di Messina, sezione civile;

nel merito ritenere e dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie degli istanti, rigetando tutte le domande da loro proposte,

condannare gli istanti alle spese di causa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 21 maggio 2013, la S. Antonio Naxos s.r.l. e Venuto Antonio Natale convenivano avanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia il Comune di Giardini Naxos.

2. La S. Antonio Naxos s.r.l. esponeva di essere proprietaria di un terreno, avente accesso dalla via S. Giusto Pietralunga di Giardini Naxos, sul quale era stato realizzato dal 1989 un campeggio (denominato Maretna), gestito dalla Società medesima. Nel terreno, all'inizio del 2010, si era verificato uno smottamento, causato dalle reiterate perdite di acqua della tubazione interrata dell'acquedotto comunale. Il Comune aveva provveduto a sostituire un tratto della vecchia tubazione con una nuova in polietilene; ma l'intervento era stato, appunto, parziale; e non aveva impedito che le perdite di acqua proseguissero, interessando anche il contiguo fondo di tali Freni.

Per tutelarsi in sede giudiziaria, la Società aveva promosso un accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Messina; ed il tecnico incaricato aveva confermato il nesso sussistente tra le perdite della tubazione dell'acquedotto comunale e le frane riscontrate nel terreno (e individuate, nella relazione, come "frana ambito A", "frana ambito B", "frana ambito C" e "frana ambito D").

Ciò posto, la Società, deducendo che gli smottamenti del terreno erano da ascrivere al convenuto Comune, per le perdite di acqua dalla tubazione in questione (nonché dal vicino e soprastante serbatoio comunale), chiedeva la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni (per ripristino del terreno, temporanea sospensione dell'attività del campeggio, ecc.), quantificati in euro 7.427.014,62.

3. Il ricorrente Venuto Antonio Natale deduceva, invece, di essere proprietario di un fabbricato, sito nella via S. Giusto Pietralunga n. 73 di Giardini Naxos, posto più a valle del terreno dei Freni (confinante, quest'ultimo, con quello della Società).

Esponeva il Venuto che il proprio fabbricato era interessato da cospicue infiltrazioni di acqua ed umidità causate parimenti dalle perdite della soprastante tubazione interrata dell'acquedotto comunale.

Anche il Venuto, deducendo la responsabilità del convenuto Comune, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei relativi danni, quantificati in euro 15.000,00.

4. Il Comune di Giardini Naxos, costituitosi, eccepiva preliminarmente la incompetenza del giudice adito, competente essendo (avuto riguardo alla domanda, che atteneva al risarcimento del danno dovuto a rottura di tubazione comunale) il Tribunale ordinario di Messina.

Deduceva, poi, nel caso si fosse affermata la competenza del giudice specializzato adito, la nullità dell'A.T.P. cui si era dato corso presso il Tribunale ordinario di Messina.

Nel merito, deduceva la infondatezza delle domande attrici, rilevando che la situazione di dissesto nella quale si trovava il terreno della Società era risalente nel tempo e non poteva essere



ricondotta alle perdite della rete idrica comunale. Era vero che vi erano state rotture della tubazione (causate non dalla vetustà, bensì dalla instabilità del terreno); ma queste erano state prontamente riparate. Il serbatoio comunale, poi, non era mai entrato in funzione; e non poteva avere provocato danno alcuno.

Negava, parimenti, che l'umidità riscontrata nell'immobile del Venuto fosse da ascrivere alla rottura della tubazione dell'acquedotto comunale.

In ogni caso, la quantificazione dei danni dedotti dalla Società era assolutamente spropositata.

5. Con sentenza non definitiva del 25 giugno – 22 luglio 2014, questo Tribunale affermava la propria competenza a conoscere delle domande avanzate dalla S. Antonio Naxos s.r.l. e da Venuto Antonio Natale nei confronti del Comune di Giardini Naxos; rimettendo, con ordinanza di pari data, la causa al G.D. per il prosieguo dell'istruzione.

In esito alla prova testimoniale espletata, il G.D. con ordinanza del 23/24 ottobre 2015, disponeva CTU in ordine a quanto dedotto dalle parti.

Acquisita la relazione di CTU, con le osservazioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le domande risarcitorie, avanzate dalla Società S. Antonio Naxos e da Venuto Antonio Natale nei confronti del Comune di Giardini Naxos, sono risultate infondate; e vanno, pertanto, rigettate. 7. La CTU, affidata a due conosciuti e stimati professionisti (il Prof. Ing. Massimo Iovino ed il Prof. Geol. Vincenzo Liguori) ha proceduto, come richiesto nei quesiti, ad accurata descrizione dei luoghi, corredata da rilievi planimetrici e fotografici. Come emerge dalla parte che precede, i luoghi interessati dalla presente vicenda sono due, e precisamente:

a) L'area del campeggio "Maretna", di proprietà della Società S. Antonio Naxos, avente una superficie di circa mq. 39.680 (descritta in catasto al foglio 4, particelle 233, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 del NCT del Comune di Giardini Naxos), sita in contrada Pietralunga-Cretazzi. Trattasi di terreno che si estende "su un pendio relativamente acclive fra le quote 20 e 70 con una pendenza media del 35%. Per consentire la fruizione turistica, intorno al 1978, l'area è stata sbancata e terrazzata con muri di calcestruzzo per la realizzazione di piazzole della larghezza media di 10-15 m destinate alla sosta delle roulotte e/o tende". L'attività ricettiva sarebbe stata interrotta nel 2009, perché i lavori di risistemazione di tutta l'area non erano stati mai avviati. b) Il fabbricato di proprietà di Venuto Antonio Natale, sito in via S. Giusto n. 73 di Giardini Naxos ("distante poche centinaia di metri dal camping Maretna"). È a tre elevazioni; "I lamentati danni sono localizzati nella cucina".

Nella zona sommitale del versante che sovrasta la via S. Giusto sorge il nuovo serbatoio idrico del comune di Giardini Naxos. "Il serbatoio non essendo stato ancora collaudato non è attualmente in esercizio".



Hanno riferito i CTU che "All'epoca dei fatti, l'area del camping Maretna era attraversata da una condotta in acciaio di piccolo diametro dell'acquedotto comunale che è stata parzialmente sostituita dal Comune di Giardini Naxos a seguito perdite idriche accertate a partire dal 2010 ... Nel mese di maggio 2010, l'Amministrazione provvedeva ad appaltare, mediante cottimo fiduciario, i lavori di realizzazione di un bypass della condotta esistente mediante tubazione in polietilene ad alta densità". Detto by-pass aveva "praticamente interessato l'intera larghezza del fondo".

8. Trattando delle "Caratteristiche del dissesto" del terreno destinato a campeggio, i CTU hanno rilevato che il versante esaminato era caratterizzato dalla presenza di sedimenti argillosi "interessati da processi erosivi superficiali già in epoca anteriore agli eventi per cui è causa". Hanno richiamato al riguardo una relazione di tale dott. geologo Puccio, redatta nel 2004 e allegata al progetto di riqualificazione del Campeggio Maretna. "Si tratta di dissesti che si definiscono <soliflussi> ossia piccoli smottamenti localizzati e superficiali coinvolti in un generale ruscellamento superficiale che produce fenomeni di erosione accelerata. Quindi parliamo di soliflussi superficiali e aree a deformazione plastiche delle formazioni argillose alterate: fenomeni dovuti ad erosione accelerata e che evolve in talune zone ristrette a fenomeni di dissesto lenti e localizzati (creep, soliflussi) tutti inclusi nell'ambito di un versante instabile e soggetto a fenomeni di ruscellamento ed erosione accelerata.



ĩ

Dal rilievo effettuato, tali fenomeni interessano una coltre di spessore dai 3 ai 6 metri, che coinvolge materiale caotico alterato, probabilmente più volte înteressato da antichi smottamenti". "Di tali fenomeni ne risentono i manufatti presenti quali muri in calcestruzzo, senza fondazioni, che presentano fratture tipiche di cedimenti differenziali, nonché ribaltamenti dovuti a spinte da tergo da parte delle argille sature, poiché il tutto è realizzato privo di opere di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche".

"Come si evince dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del 2006 tutta la zona circostante è interessata nei terreni argillosi da fenomeni superficiali: soliflussi, creep, ruscellamento, erosione accelerata. La rottura della condotta idrica, esistente da tanti anni, che corre al confine fra le marne grigie e le argille varicolori, è avvenuta nel 2010 ed ha interessato una canaletta profonda al massimo 70 cm in terreni argillosi impermeabili (...) che non potevano trasmettere acque a tutta la zona del camping Maretna, già in condizioni di dissesto generalizzato, come relazionato dal Dott. Puccio".

9. I CTU, dopo avere esaminato gli smottamenti (denominati, come detto, "frana ambito A", "frana ambito B", "frana ambito C" e "frana ambito D") oggetto di rilievi topografici e geologici in sede dell'A.T.P. cui si è dato corso avanti al Tribunale di Messina, trattando delle "Cause degli smottamenti", hanno affermato che queste sono molteplici, e sono da ricercare: 1) nella natura geologicà dei terreni; 2) nella morfologia dei luoghi;



3) negli interventi antropici; 4) nelle precipitazioni; 5) nelle perdite idriche dalla condotta comunale.

In ordine a quest'ultimo punto, i CTU hanno afferinato: "Le acque che indubbiamente sono state rilasciate attraverso le perdite dalla condotta comunale possono avere contribuito ad imbibire le argille superficiali innescando il soliflusso. Tuttavia, è opportuno segnalare che la frana A si è determinata almeno un anno prima della segnalazione delle perdite dalla condotta idrica e che, dopo l'intervento del Comune che ha provveduto alla realizzazione del by-pass, le frane B e C si sono stabilizzate ma si sono verificati altri dissesti superficiali di minore entità in aree che ragionevolmente non sono interessate da perdite dalla condotta idrica comunale".

Nelle conclusioni, i CTU hanno ribadito che "L'esame della documentazione e le risultanze degli accertamenti effettuati sui luoghi hanno evidenziato che le condizioni di generalizzato dissesto del pendio su cui insiste il terreno di proprietà della ricorrente S. Antonio Naxos sono note già da prima che venissero accertate le perdite della condotta idrica comunale e hanno dato origine, nel tempo, a piccoli smottamenti localizzati e superficiali generalmente innescati daldisordinato ruscellamento superficiale. Le cause di tali smottamenti sono verosimilmente molteplici e di origine sia naturale che antropica. Fra questi ultimi, la perdita idrica della condotta di distribuzione della rete locale può essere stata una concausa, ma non certamente la causa principale".

Quale conseguenza di tale conclusione, i CTU si sono astenuti "dal quantificare i danni in quanto non riconducibili alle perdite dalla condotta idrica comunale".

10. Quanto al fabbricato del Venuto, i CTU hanno riscontrato "abbondanti tracce di umidità, in parte ancora attiva, lungo le pareti interne della cucina posta a primo piano e della stanza da letto a piano terra". Hanno ritenuto, tuttavia, "che tali manifestazioni umidifere siano principalmente attribuibili alla naturale risalita capillare dal terreno di fondazione in assenza di opere di presidio atte ad ostacolarla (vespai e/o indiane). Si può anche ipotizzare l'infiltrazione di acque meteoriche che scorrono sulla superiore via delle Fornaci".

11. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU, sulla base di attento esame dei luoghi ed accurato studio degli atti, vanno senz'altro recepite.

I CTU, inoltre, hanno dato esaurienti e persuasive risposte alle osservazioni ed ai rilievi critici avanzati dagli attori, che hanno soprattutto evidenziato le diverse conclusioni raggiunte in sede di ATP (che i CTU hanno affermato di avere valutato, ma di essere giunti "alle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale sulla base della propria esperienza e competenza professionale").

Hanno così rilevato che "il nesso di causalità fra le perdite dalla condotta e le frane, avvenute anche in epoca anteriore (vedasi frana A, pag. 11 relazione principale), non è provato neanche dagli esiti dall'ATP dell'Ing. D'Andrea ... In realtà,



come ampiamente evidenziato nella relazione principale, il versante attraversato dalla condotta comunale era in condizioni di dissesto idrogeologico già da prima (vedasi relazione del Geol. Puccio del 2004) e, più in generale, tutta l'area circostante era da tempo interessata da fenomeni di dissesto superficiali: soliflussi, creep, ruscellamento, erosione accelerata, come indicato dal P.A.I. del 2006".

I CTU, dopo avere replicato alle osservazioni degli attori in ordine alle frane riscontrate in sede di A.T.P., hanno ribadito che "in occasione del sopraluogo, anche in ragionevole assenza di perdite dalla condotta comunale e, comunque, a notevole distanza da questa, si notavano colature, ristagno di acque, inghiottitoi, vegetazione palustre, tutti fenomeni tipicamente riconducibili al dissesto idrogeologico superficiale"; "Oggi che il tutto sia addebitato alle perdite dell'acquedotto comunale sembra alquanto pretestuoso".

Quanto al serbatoio comunale (che il Comune ha affermato non essere mai stato utilizzato), hanno precisato i CTU che l'area su cui questo sorge "ricade al di fuori del bacino idrografico su cui insiste il terreno del ricorrente S. Antonio Naxos, per cui si ritiene improbabile una interferenza con l'idrogeologia dell'area".

12. Neppure può accogliersi la tesi, avanzata in subordine dagli attori, secondo cui, avendo gli stessi CTU affermato che le cause che avevano determinato gli smottamenti erano molteplici, e che tra queste potevano farsi rientrare anche le perdite idriche dalla



condotta comunale, dovrebbe comunque parimenti affermarsi la responsabilità del Comune, individuandola in percentuale rispetto alle altre concause.

Dagli accertamenti del CTU emerge chiaramente che l'area di che trattasi era interessata da dissesto che si era verificato (e che si sarebbe successivamente verificato) a prescindere dalla rottura della tubazione comunale (come si è sopra riportato, infatti, il dissesto si è verificato prima della rottura della tubazione; ed è proseguito anche notevole tempo dopo la eliminazione delle perdite dalla tubazione). A proposito della perdita idrica della condotta comunale, i CTU hanno affermato che questa può essere stata "una concausa, ma non certamente la causa principale"; întendendo, appunto, dire che il dissesto si è verificato indipendentemente da tale "concausa".

Si richiama al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (come, nella specie, il dissesto che, come detto, è indipendente dalla rottura della tubazione comunale), l'autore dell'azione o della omissione (nella specie, il Comune, responsabile della rottura della tubazione) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato



in concreto di efficienza causale. Di contro, qualora quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 15991/2011).

Più recentemente, la Suprema Corte (Cass. n. 30922/17) ha ribadito che la comparazione fra cause imputabili a colpa ed inadempimento e cause naturali è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la rispetto alle altre; che, valenza assorbente delle une "non può operarsi una riduzione consequentemente, proporzionale in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. 21/07/2011, n. 15991; Cass. 06/05/2015, n. 8995), o, a maggior ragione, tra più concause naturali o comunque indipendenti dal fatto umano; pertanto, non può accedersi alla tesi della risarcibilità autonoma dei soli danni



riferibili ad una di più cause concorrenti (o del c.d. danno differenziale per una sola delle concause intervenute su di una situazione preesistente), per la contraria necessità di individuare e riconoscere quale fonte di esclusiva responsabilità quella tra le cause concorrenti che abbia avuto, ma appunto da sola, quell'efficacia determinante" (nella specie, i Supremi Giudici hanno confermato la sentenza di merito che – escludendo il nesso causale, per essere l'immobile, già di per sé e da tempo, esposto ad infiltrazioni – aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata da un proprietario di immobile per i danni ascritti ad allagamento dovuto alla rottura di una conduttura comunale).

13. Nella specie, si ripete, valenza assorbente in ordine al dissesto dell'area hanno assunto le condizioni ambientali ed i fattori analiticamente indicati dai CTU (pag. 13 relazione) rispetto alla "causa umana imputabile" (ovvero, alla rottura della tubazione dell'acquedotto comunale). Va esclusa, pertanto, ogni responsabilità del Comune al riguardo.

Va, parimenti esclusa ogni responsabilità del Comune in ordine all'umidità riscontrata nell'immobile del Venuto, determinata dagli altri fattori individuati dai CTU e non dalla rottura della tubazione comunale (distante, peraltro, 150 metri dall'edificio: v. pag. 3 "Risposta ai rilievi").

14. Al rigetto delle domande, segue la condanna degli attori al pagamento, come appresso specificato, in favore del Comune convenuto, delle spese processuali, che si liquidano in euro 31.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed Iva.



Poiché tra le parti soccombenti sussiste notevole sproporzione in ordine al rispettivo interesse nella causa, dette spese vanno poste, per il 10% a carico, in solido, della Società e del Venuto: e, per il 90%, a carico unicamente della Società. Vanno, altresì poste a carico degli attori, nella stessa proporzione, le spese della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando:

Rigetta le domande avanzate, con ricorso del 21 maggio 2013, dalla S. Antonio Naxos s.r.l. e da Venuto Antonio Natale, nei confronti del Comune di Giardini Naxos:

Liquida, in favore del Comune di Giardini Naxos, le spese processuali in euro 31.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed Iva;

Condanna, in solido, la S. Antonio Naxos s.r.l. e Venuto Antonio Natale al pagamento, in favore del Comune, del 10% di dette spese processuali; e soltanto la Società al pagamento del 90% delle stesse;

Pone, altresì, a carico degli attori, nella stessa proporzione, le spese della CTU.

Così deciso in Palermo il 24 luglio 2017 nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

M Funzionario Giudiziacio

Zinnanii Marisa

Depositato nella cancelleria della l' Sezione Civile

della Corte il 123

Wovana

13

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2019 il giorno del mese di							
interviene il seguente atto di transazione, che dovrà spiegare ogni efficacia di legge, tra							
- il Comune di Giardini Naxos, Cod. Fisc. 00343940839, qui rappresentato da							
, n.q. di Responsabile							
dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso la Sede del Comune in							
Piazza Abbate Cacciola, <u>da una parte</u> ,							
- la Soc. S. Antonio Naxos S.r.l. in persona dell'Amministratore pro tempore, Ing							
Maurizio Vaccaro, nato a Catania il 18 marzo 1960 e residente in Francavilla di Sicilia							
(ME), Via Regina Margherita n. 82, con sede in Giardini Naxos, Via Pancrazio De							
Pasquale (ex Via San Giusto-Pietralunga), P.Iva 00446010837, dall'altra,							

PREMESSO

<u>Che</u> la Soc. S. Antonio Naxos S.r.I., alla data odierna, è creditrice nei confronti del Comune di Giardini Naxos della somma di €. 56.875,00, derivante dalla transazione avente ad oggetto l'occupazione del terreno della medesima società, sito in C/da Tende per l'esecuzione dei lavori di "Recupero Idrogeologico e per la difesa del suolo del bacino del Torrente Tende, attraverso interventi di ingegneria ambientale mediterranea atte a ridurre l'erosione del suolo ed il fenomeno della desertificazione" e definita con la sottoscrizione della Scrittura Privata del 26 febbraio 2015, con la quale le parti hanno dilazionato in dieci anni l'originario pagamento di €. 113.750,00 in favore della predetta Società mediante la liquidazione di rate annuali di €. 11.375,00 ciascuna;

Che il Comune di Giardini Naxos, alla data odierna, è creditore della somma di €. 47.860,86 nei confronti della S. Antonio Naxos S.r.i., obbligata in solido (per il 10%) con il Sig. Antonio Natale Venuto, a titolo di spese legali ed accessori di legge derivanti dalla Sentenza del T.R.A.P. – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, N. 1263 del 24.07.2017 a conclusione del relativo contenzioso intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto i danni lamentati dalla predetta società in conseguenza delle perdite della conduttura dell'acquedotto comunale;

<u>Che</u> tra le parti sono intervenute proposte transattive per compensare i predetti rispettivi debiti e che le stesse intendono definire bonariamente la predetta esposizione debitoria in base alle indicazioni fornite dall'Ente con pec del 26 agosto 2019 prot. n. 17137;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- 1. il Comune di Giardini Naxos concede alla Soc. S. Antonio Naxos S.r.I., che accetta, la possibilità di estinguere ratealmente il predetto debito di €. 47.860,86, in solido (per il 10%) con il Sig. Antonio Natale Venuto, mediante versamenti in favore del Comune di rate annuali di €. 11.375,00 ciascuna per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e di €. 2.360,86 per l'anno 2023, a totale definizione della sua posizione debitoria nei confronti dell'Ente e di quella del Sig. Antonio Natale Venuto, derivante dalla predetta Sentenza n.1263 del T.R.A.P. di Palermo;
- 2. i versamenti delle predette singole rate dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal momento in cui il Comune di Giardini Naxos corrisponderà annualmente alla S. Antonio Naxos, negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 le somme rateizzate per estinguere il debito dell'Ente nei confronti della predetta Società derivante dalla Scrittura Privata del 26 febbraio 2015:

3. il mancato pagamento da parte della Soc. S. Antonio Naxos S.r.I. anche di una rata soltanto nella predetta dilazione concessa per estinguere il suo debito nei confronti del Comune, nascente dalla citata Sentenza del T.R.A.P. n. 1263 del 24.07.2017, comporterà la revoca del presente accordo transattivo e la facoltà da parte dell'Ente di procedere coattivamente al recupero del relativo credito non percepito.

Giardini Naxos, lì

Per il Comune di Giardini Naxos	Per la Soc. S. Antonio Naxos		
Il Responsabile del IV Settore	Amministratore pro-tempore		
Arch. Sebastiano La Maestra	Ing. Maurizio Vaccaro		

Comune di Giardini Naxos Città Metropolitana di Messina Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco Al Segretario Generale Al Responsabile del Servizio Finanziario ... Al Responsabile Settore Operativo

Verbale n. 36/2019 del 04/12/2019

Oggetto: Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque pubbliche per la Sicilia nella Causa Civile iscritta al n.1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos Srl e il Sig. Venuto Natale C/Comune di Giardini Naxos – Recupero spese di Causa - Approvazione schema di Atto di Transazione per la concessione del pagamento rateale.

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 9,00, si riunisce in teleconferenza il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina qualifica Presidente;
- il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè qualifica Componente.

Risulta assente giustificato il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di G.M. n. 162 del 21/11/2019, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque pubbliche per la Sicilia nella Causa Civile iscritta al n.1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos Srl e il Sig. Venuto Natale C/Comune di Giardini Naxos – Recupero spese di Causa - Approvazione schema di Atto di Transazione per la concessione del pagamento rateale";

Vista la sentenza n.1263/2018 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella causa civile iscritta al n.1158/13 in cui il giudice rigetta le domande avanzate dalla S. Antonio Naxos s.r.l. e da Venuto Antonio Natale nei confronti del Comune di Giardini Naxos, condannando in solido (S. Antonio Naxos S.r.l. per il 90% e S. Antonio Naxos S.r.l. insieme a Venuto Antonio Natale per il restante 10%) la parte ricorrente al pagamento di €31.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA più le spese per la CTU;

Visto lo Schema di Atto di Transazione in cui viene stabilito che il mancato pagamento di anche una sola della dilazione concessa nel pagamento derivante dalla sentenza del T.R.A.P. n.1263/2018

comporterà la revoca dell'accordo transattivo e la facoltà da parte dell'ente di procedere coattivamente al recupero del relativo credito non percepito;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Municipale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica del 18.11.2019;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile del 21.11.2019;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante "Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque pubbliche per la Sicilia nella Causa Civile iscritta al n.1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos Srl e il Sig. Venuto Natale C/Comune di Giardini Naxos – Recupero spese di Causa - Approvazione schema di Atto di Transazione per la concessione del pagamento rateale".

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre ala Giunta Municipale nella prossima seduta.

Alle ore 9,30 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

Firmato digitalmente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N 162 DEL SI. U. SO. 18

Oggetto: Sentenza 1263/2018 del Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nella Causa Civile iscritta al n. 1158/13 promossa dalla Soc. S. Antonio Naxos S.r.l. e il Sig. Venuto Natale c/ Comune di Giardini Naxos – Recupero Spese di Causa – Approvazione schema di Atto di Transazione per la concessione del pagamento rateale.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, <u>18/11/2019</u>

VI R

Il Responsabile del IV Settore Arch. Sebastiano La Maestra

<u>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</u>

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. Sull'intervento Cap. del Bilancio

Comunale,

Giardini Naxos, 21. 11. 1013

Il Responsabile del II Settore

A Datt. Mario Cavallaro

II Presidente L'Assessdre Anziano Il Segretario Generale Dott. C. Villari Dolt sa Roberta Freni La presente è copia conforme all'originale Il Segretario Generale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fède. Dalla residenza Municipale lì Il responsabile della pubblicazione Albo Il Segretario Generale - Dott.ssa R. Freni -Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal [] è divenuta esecutiva il giorno [] è stata dichiarata immediatamente esecutiva [] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione Il Segretario Generale - Dott.ssa Roberta Freni -L'Istruttore Amministrativo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma